

N. R.G. 129/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 comma II. CCII da:

elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di _____

, presso lo studio dei difensori;

RESISTENTE

letto il ricorso proposto da _____ .

per l'apertura della liquidazione controllata ex art 268 comma II CCII di

;

viste le memorie integrative depositate nel termine concesso con decreto del 15 maggio 2024;

premesso che:

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il resistente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

sono state sentite le parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII ;

è stata esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore al limite di cui all'art 268 comma II CCII;

considerato che:

a) con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024, il resistente ha domandato, in via subordinata, la concessione di *“ un congruo termine al fine di poter presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 270 I° co., e con specifico riferimento agli artt.. 56, 57, 65, 66 una domanda di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.”*. Con provvedimento del 15 maggio 2024 il Collegio ha ritenuto di provocare il contraddittorio riguardo alla tempestività della domanda formulata ex art 271 CCII. In ragione del carattere residuale della liquidazione controllata, l'art. 271 CCII stabilisce infatti che in presenza di una domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore, il debitore possa chiedere termine per depositare un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) o il concordato minore (art. 74 CCII); secondo la prevalente dottrina la disposizione ha la specifica funzione di sancire l'ammissibilità, nel sistema del sovraindebitamento, dell'istituto della domanda *“in bianco”*, i cui estremi sono ravvisabili nella sola istanza di parte da ritenersi espressione della volontà del debitore, convenuto nel giudizio per l'apertura della liquidazione controllata introdotto da un creditore ex art 268 comma II CCII, di approdare ad una soluzione non liquidatoria della crisi; ove non interpretata come idonea ad introdurre la facoltà del debitore di accedere ad una procedura alternativa a prescindere da una preventiva istanza di nomina dell'OCC, la norma di cui all'art 271 CCII non avrebbe alcun significato, alla luce del principio generale di prevalenza delle procedure regolatorie su quelle liquidatorie già declinato dall'art 7 comma II CCII. L'interpretazione accolta dal Collegio trova del resto piena conferma in quanto indicato nel Decreto Correttivo al CCII del 3 maggio 2024 laddove, con disposizione di

carattere chiaramente interpretativo (art 41 comma IV CCII), si prevede che se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori, il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2 o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni. Nella pendenza del termine , non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata. Alla scadenza del termine, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo II del titolo IV, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Tanto premesso quanto alla ritualità della domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento alternativa alla procedura liquidatoria formulata “in bianco”, deve tuttavia rilevarsi come il procedimento per l’apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma II CCII, sia assoggettato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; alla luce di tale principio, secondo la prevalente dottrina, la domanda “in bianco” per l’accesso ad una procedura negoziale ex art 271 CCII deve essere articolata - per analogia con quanto disposto in caso di presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel corso di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale (art 40 comma X CCII) - entro la prima udienza; tale interpretazione trova del resto riscontro nel testo dell’art 271 CCII risultante dal recente intervento correttivo. Orbene nel caso ora in esame la domanda è stata presentata da _____ con memoria del 22 gennaio 2024 ed è irrimediabilmente tardiva in quanto successiva alla prima udienza ed alla rimessione della causa al collegio per la decisione (18 gennaio 2024), vale a dire al limite individuato, a pena di decadenza, dall’art 40 comma X CCII (e dal nuovo testo dell’art. 271) come preclusivo della facoltà di formulare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza alternativo all’avversa domanda di liquidazione controllata (e del dovere del giudice di esaminare prioritariamente la prima domanda);

b) Il FALLIMENTO ha piena legittimazione a domandare l'apertura della liquidazione controllata di ex art 268 comma II CCII in forza della sentenza n 8082/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 10 maggio 2021 (r.g. n. 55935/2017)) con cui il resistente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente, in solido con , della somma di € 3.736.880,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per complessivi € 4.117.486,61 (importo indicato dal ricorrente e non oggetto di contestazioni). Il resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della avverse iniziative, da ritenersi espressione di abuso del diritto (e del processo), risultando, in tesi, il credito posto alla base della domanda di liquidazione controllata consacrato in un titolo esecutivo non definitivo e tutt'ora oggetto di valutazione in separato giudizio e per essere stata proposta la domanda di apertura della liquidazione controllata in assenza di preventiva azione esecutiva individuale. Con riguardo alla preliminare verifica in capo al ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di apertura della liquidazione controllata, sul versante della previgente disciplina fallimentare è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione e da ultimo Cass. 21821/2023) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza

del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. Alla luce del disposto dell'art 37 comma II CCII deve ritenersi che i principi declinati con riguardo all'art 6 l.f. debbano trovare applicazione anche nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ai fini della verifica della legittimazione del creditore a proporre domanda di apertura della liquidazione giudiziale ovvero, ai sensi dell'art 268 comma II CCII, di apertura della liquidazione controllata. Nella richiamata prospettiva, la legittimazione dell'odierno ricorrente a domandare l'apertura della liquidazione controllata di

per un debito scaduto e non pagato ampiamente superiore ad € 50.000 deve ritenersi provata alla luce della complessiva documentazione prodotta a supporto della domanda, comprovante, tra l'altro, come nel giudizio d'appello, la Corte abbia rigettato l'istanza di sospensione (doc 7 ricorrente) ritenendo che *“non risulta superato il rilievo del Tribunale, secondo cui non era stata prodotta delibera alcuna che dimostrasse la nuova e diversa destinazione della riserva straordinaria, per euro 3.736.880, a fronte della sua “sparizione” tra l'esercizio 2010 (nel cui bilancio risultava ancora iscritta) e l'esercizio 2011 (nel cui bilancio tale voce non appariva più); che pertanto non appare affetta da evidenti vizi la conclusione attinta dal Tribunale sulla sussistenza di un*

danno per la società , corrispondente alla ingiustificata eliminazione della riserva e correlativa diminuzione del patrimonio netto della società” fallita; né, d’altro canto, il resistente ha fornito documentazione idonea a provare l’insussistenza dell’obbligazione addotta a fondamento del ricorso o la sua intervenuta estinzione; risulta poi che il ricorrente abbia agito esecutivamente nei confronti del resistente (docc 10 e 12) ed è del tutto irrilevante che l’azione esecutiva non abbia avuto ad oggetto beni immobili, non risultando, peraltro, alla luce del tenore letterale dell’art 268 comma II CCII (“..la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”) il preventivo esperimento di eventuali azioni esecutive condizione di procedibilità della domanda; ai fini delle valutazioni che ora occupano, non può pertanto revocarsi in dubbio che, in base alla documentazione agli atti, il FALLIMENTO sia titolare di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell’insolvenza del debitore e di apertura della liquidazione controllata;

c)sussiste lo stato di sovraindebitamento (lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) e di insolvenza richiesto dall’art 268 comma II CCII (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni); lo stato di insolvenza, sulla base dell’esperienza formatasi in materia d’impresa nel vigore della legge fallimentare, "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare (Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che il debitore, in ipotesi, si dichiari creditore di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d’incapacità oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la

manca di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000); secondo quanto recentemente ribadito (Cass. 30284/2022) lo stato di insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); lo stato di insolvenza va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); lo stato di insolvenza prescinde poi dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. n. 9297 del 2019). Rapportate le superiori premesse alla figura del debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, alla luce della documentazione acquisita d'ufficio e prodotta dalle parti, deve allora ritenersi che, a fronte del credito vantato dal FALLIMENTO , di cui è stato inutilmente intimato il pagamento in

data 17 febbraio 2022 ed inutilmente esperiti tentativi di pignoramento presso terzi in data 2 marzo 2022 (doc 10 ricorrente) per € 3.891.824,05 , si trovi in quella condizione di “inidoneità solutoria strutturale” e di incapacità a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni di cui è chiamato a farsi carico, qualificabile come insolvenza. E’ infatti irrilevante che il resistente, pur a fronte di un reddito imponibile pari ad € 89,00 (v. dichiarazione 2023), sia titolare di beni immobili (doc 15 ricorrente) o di quote sociali della S.R.L. del valore nominale (secondo quanto allegato dal ricorrente) di € 4.204.750,00, costituendo detti cespiti beni insuscettibili di pronta liquidazione (il resistente non ha peraltro allegato alcunché riguardo alla possibilità di destinare tali beni all’estinzioni dei propri debiti) ed, in ogni caso, rivelatori, eventualmente, di *“una capacità soddisfattoria futura, oltretutto incerta sia nell’an che nel quantum”* (Cass. 1069/2020). Del pari irrilevante la circostanza che a carico del resistente non risultino intraprese procedure esecutive mobiliari od immobiliari ovvero non vi siano protesti, dovendosi desumere lo stato di incapacità a fra fronte, con il patrimonio prontamente liquidabile, alle obbligazioni esistenti a proprio carico: a) dal persistente inadempimento (da oltre due anni) al obbligazione di pagamento del credito vantato dal FALLIMENTO per oltre € 4.000.000; b) dall’esistenza di debiti erariali per € 205.828,15 + € 152.620,07 (v informativa AGENZIA ENTRATE del 16 maggio 2024 alla luce della quale deve ritenersi non più attuale e venuta meno la sospensione ex L 197/2022 di cartelle per un importo pari ad € 215.388,72); c) dall’omesso pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza n 8082/2021 Tribunale di Roma per € 112.106 (pacificamente a carico del soccombente Cass. 7532/2014; Cass. 8481/2000);

ritenuto che:

la domanda di concessione del termine ex art 271 CCII formulata da debba essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva;
sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 270 comma II lett. b) CCII;

debba essere rimessa al GD su proposta del Liquidatore la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

NOMINA

Liquidatore il dott. DOMENICO MATTACE (MTT DNC 71H01 D122R) con studio in Parma, VIA EMILIA OVEST 189;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

RIMETTE

al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con

allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori ed all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al ricorrente , al Liquidatore, all'OCC e alla debitrice, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni; nel caso di inerzia del debitore provvederà il Liquidatore.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 4 luglio 2024

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

